

Cron. 1717/2022



N. 21/2022 FALL
N. 21/22 R. Sent.
N. 119/21 R. Gen.
N. 29/22 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di ROVIGO

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Paola Di Francesco

Presidente

Dott.ssa Sofia Gancitano

Giudice rel.

Dott.ssa Benedetta Barbera

Giudice

nel procedimento N.R.G. PREF. 119/2021 per la dichiarazione di fallimento di **DTL SRLS** (C.F.: 01593050295), con sede in Porto Viro (Ro) Via G. Mazzini n. 16, promosso da Bortoloni Sara (C.F.: BRTSRA80R50C383K), Giacomello Roberta (C.F.: GCMRRT65S53G525B), Mancin Cosetta (C.F.: MNCCTT64L50C383U), Mogicato Gianna (C.F.: MGCGNN60C52E515Z), Olivato Rosangela (C.F.: LVTRNG75B57C964I), Peruzzi Michela (C.F.: PRZMHL70C66C383U), Quaglio Valentino (C.F.: QGLVNT60E14C383E), con l'Avv. Giancarlo Moro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione acquisita;
ritenuto che ricorre, ai sensi dell'art. 9 l.f., la competenza del Tribunale di Rovigo, avuto riguardo alla sede legale della debitrice, sita in Porto Viro (Ro) Via G. Mazzini n. 16;
rilevato che la società debitrice ha ad oggetto l'attività di produzione e confezione di capi di abbigliamento, sicché è imprenditore commerciale;
rilevato che la stessa, costituitasi in giudizio, ha eccepito la sussistenza delle condizioni di esonero dal fallimento e l'inutile decorso dell'anno previsto dall'art. 10 l.f.;
considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati da DTL SRLS eccede il limite di procedibilità posto dall'art. 15, ult. co., l.f., in quanto l'ammontare dei crediti dedotti in giudizio dai ricorrenti, muniti di titolo esecutivo, è pari a euro 136.476,94;
rilevato, altresì, che dall'istruttoria svolta, e in particolare dalla relazione peritale depositata dal CTU nominato, dott. Paolo Loato, è emerso che l'esposizione debitoria della società resistente ammonta



ad euro 609.441,64;

considerato che nei confronti di DTL SRLS erano state presentate le istanze di fallimento di cui ai nn.rr.gg. 4/2021 e 45/2021, rigettate per mancanza dei requisiti di fallibilità previsti dall'art. 1, co. 2, l.f., mentre, a seguito della summenzionata CTU disposta nel presente procedimento, è emerso che alla data del 31.03.2022 la soglia di fallibilità di cui all'art. 1 co. 2 lettera c) l.f. risulta eccedere il limite di euro 500.000,00;

ritenuto che non ha pregio l'eccezione formulata da DTL SRLS, imperniata sulla decorrenza del termine di un anno previsto dall'art. 10 l.f. non già dalla data di cancellazione della società dal registro delle imprese, nel caso di specie mai avvenuta, bensì dalla data di cessazione dell'attività da parte della debitrice (*contra*, tra le numerose, Cass. civ., sez. I, n. 17544/2003, secondo cui *"A seguito della sentenza 21 luglio 2000, n.319, della Corte costituzionale, il termine annuale dalla cessazione dell'attività entro il quale, ai sensi dell'art. 10 della legge fallimentare, può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore, decorre, per la dichiarazione di fallimento delle società, non più dalla liquidazione effettiva di tutti i rapporti che fanno capo alla società stessa, ma dalla cancellazione di essa dal registro delle imprese"*);

ritenuto che lo stato di insolvenza della società debitrice è conclamato:

- dall'ingente e progressivamente crescente esposizione debitoria nei confronti dei lavoratori subordinati, accertata da decreti ingiuntivi muniti di formula esecutiva e da sentenze dell'intestato Tribunale passate in giudicato, nonché dall'inadempimento dei debiti maturati nei confronti dell'Erario e dell'INPS, come emerge dall'elaborato peritale del CTU;
- dalla cessazione dell'attività d'impresa dal 10.11.2021;
- dal mancato deposito dei bilanci a partire dall'esercizio 2020;

P.Q.M.

dichiara il fallimento di **DTL SRLS** (C.F.: 01593050295), con sede in Porto Viro (Ro) Via G. Mazzini n. 16

nomina

giudice delegato la dott.ssa Sofia Gancitano e Curatore la dott.ssa Nicoletta Mazzagardi con studio professionale in Rovigo, Via G. Verdi, 4/A;

ordina

al legale rappresentante della fallita di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie non presenti in atti, unitamente all'elenco dei creditori;

ordina

la redazione dell'inventario nel più breve termine possibile ex art. 87 L.F.;

stabilisce



la data del **29.09.2022 ad ore 11:00** per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza di cui sopra per la presentazione al Curatore delle loro domande d'insinuazione ai sensi dell' art. 93 legge fallimentare;

ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 D.P.R.115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

dispone

che la Cancelleria esegua senza indugio – e comunque entro il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza mediante deposito – le notifiche e le annotazioni rispettivamente stabilite dall'art. 17 L.F., nonché provveda alla sua immediata trasmissione (anche in via telematica) “per estratto” al competente Ufficio del Registro delle Imprese, incaricato della relativa iscrizione urgente, ai fini della decorrenza degli effetti del fallimento nei riguardi dei terzi.

Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2022.

Il Giudice relatore

dott.ssa Sofia Gancitano

Il Presidente

dott.ssa Paola Di Francesco

DEPOSITATI IN CANCELLERIA
Rovigo, li 06.06.2022
FUNZIONARIO (GANCITANO)
DOTT. S.SA LAURA NARDI
Laure

